



**COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE**

**DELIBERAZIONE CC-2017-44 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 11/04/2017**

Oggetto: Adozione di variante normativa al POC ed al RUE per l'attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33 e Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii.). I.E.

L'anno 2017, questo giorno Undici (11) del mese di Aprile alle ore 16:05 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Donatella Signifredi, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 24 Consiglieri e precisamente:

VAGNOZZI MARCO	PRESENTE
FEDERICO PIZZAROTTI	PRESENTE
ADARDI OLIMPIA	PRESENTE
AGENO PATRIZIA	PRESENTE
BIZZI GIUSEPPE	PRESENTE
BOSI MARCO	PRESENTE
BUZZI PAOLO	ASSENTE
CACCIATORE BARBARA	PRESENTE
CATTABIANI FRANCO	PRESENTE
D'ALESSANDRO ANDREA	ASSENTE
DALL'OLIO NICOLA	PRESENTE
DE LORENZI ANDREA	PRESENTE
DE LORENZI LUCIO ATTILIO	PRESENTE
FECI ALFONSO	ASSENTE
FORNARI STEFANO	PRESENTE
FURFARO ROBERTO	ASSENTE
GHIRETTI ROBERTO	PRESENTE

ILARIUZZI LORENZO	PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO	PRESENTE
MANNO ETTORE	PRESENTE
MAZOLI SERENA	ASSENTE
MEDIOLI ANDREA	PRESENTE
NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO	ASSENTE
PELLACINI GIUSEPPE	ASSENTE
PEZZANI LUCA	PRESENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO	PRESENTE
PIZZIGONI PAOLO	ASSENTE
RIZZELLI LUCA	PRESENTE
SAVANI FABRIZIO	ASSENTE
SCARPINO PIERPAOLO	PRESENTE
TORREGGIANI FRANCO	PRESENTE
VESCOVI MAURIZIO	PRESENTE
ZIONI MIRCO	PRESENTE

Gajda Marion, *Consigliere aggiunto* senza diritto di voto: presente.

Risulta inoltre presente, senza diritto di voto, l' Assessore Alinovi Michele

Fungono da scrutatori i sigg: De Lorenzi Andrea, Pezzani Luca, Rizzelli Luca.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale, a voti unanimi dei n. 24 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (CC-2017-44) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione con n. 22 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 voti astenuti e n. 2 Consiglieri presenti non votanti (Pezzani e Scarpino) su n. 24 Consiglieri presenti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2017-PD-1006 del 21/03/2017

OGGETTO: Adozione di variante normativa al POC ed al RUE per l'attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33 e Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii.). I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e ss.mm. individua, quali strumenti della pianificazione urbanistica comunale, il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);

con deliberazione consiliare n. 46 del 27 marzo 2007 e ss.mm., il Comune di Parma ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) nel quale ha definito la propria pianificazione di livello strategico del territorio comunale;

con deliberazione consiliare n. 57 del 28 maggio 2009 e ss.mm., il Comune di Parma ha approvato il Piano Operativo Comunale (POC), nel quale ha individuato gli interventi di trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;

con deliberazione consiliare n. 71 del 20 luglio 2010 e ss.mm., il Comune di Parma ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

Richiamati i contenuti del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, in cui si legge che obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale è quello di *“rendere Parma una città più equilibrata, attrattiva, sostenibile ed inclusiva”* e quindi di perseguire il benessere della collettività, utilizzando strategie e strumenti diversi e complementari che, da un lato, riguardano politiche di ricucitura sociale in senso stretto, dall'altro intervengono sul tessuto urbano con azioni di rigenerazione puntuale, tramite opere pubbliche, o diffusa, tramite specifiche varianti agli strumenti di pianificazione suddetti;

Considerato che un grave ostacolo alla crescita della comunità locale, che tanto sta impegnando l'Amministrazione in termini di risorse ed energie profuse, è costituito dal fenomeno delle ludopatie o gioco d'azzardo patologico (GAP);

Sottolineato che *“il gioco d'azzardo patologico non riguarda più una minoranza di cittadini ma è diventato un gioco industriale, di massa”*, come riportato nella relazione al progetto di legge presentato all'Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna in data 28.09.2012 - Oggetto n. 3220 (progetto poi divenuto L.R. 5/2013), e ancora, richiamando la Relazione sui profili del riciclaggio approvata il 17 novembre 2010 e Doc. XII, n. 8, dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, *“il settore del gioco costituisce il punto d'incontro di plurimi, gravi distorsioni dell'assetto socio-economico quali, ad esempio, l'esposizione dei redditi degli italiani a rischio erosione, l'interesse del crimine organizzato, (...) il germe di altri fenomeni criminali come usura, estorsione o riciclaggio”*;

Richiamati gli studi sviluppati da molte Amministrazioni al fine di delineare e approfondire l'entità del problema del gioco d'azzardo patologico nei relativi comuni di competenza, studi tra i quali, il *“Rapporto su intensità, costi e ricadute del gioco pubblico d'azzardo nell'ambito della provincia di Bergamo e del Comune di Bergamo”* (allegato alla D.C.C. Comune di Bergamo n. 71/2016), appare particolarmente significativo in quanto mostra come gli elementi tipici delle ludopatie siano facilmente riscontrabili in gran parte delle realtà italiane.

Evidenziato come lo studio citato consenta di rilevare, quale elemento determinante del proliferare delle ludopatie, *“la pervasiva esposizione dei cittadini (..) – di ogni sesso e fascia di età (e in particolare di minori e anziani) – all'offerta capillare e insistente di gioco pubblico d'azzardo”*; e ancora: *“(...) come accade per i loro concittadini della Terza età, nel caso del gioco d'azzardo non è che sono i giovanissimi consumatori a mettersi alla ricerca del punto di gioco, al contrario: è l'offerta a essere divenuta talmente capillare da interferire inesorabilmente con i loro luoghi di vita e di interessi”*.

Dato atto che per qualificare correttamente il problema relativo al gioco d'azzardo a livello locale, anche in relazione all'esigenza di introdurre forme di regolamentazione a tutela della salute e dell'integrità sociale, è stato interpellato il Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - U.O.C. “Alcologia, Tabagismo, Dipendenze Comportamentali e Attività Medico Legali in ambito Dipendenze Patologiche” dell'Ausl di Parma che con nota del 05.04.2016, ha evidenziato come, in Emilia Romagna, l'incremento dell'utenza Sert per dipendenza da gioco d'azzardo sia realtà consistente ed in continua crescita, riguardi per lo più italiani con fascia di età prevalente compresa tra i 31-40 e 41-65 anni ed interessi in modo particolarmente significativo persone occupate regolarmente e pensionati;

Vista, altresì, la nota integrativa, trasmessa dal sopra menzionato Dipartimento dell'Ausl di Parma (prot. n. 24982, 12.04.2016), con cui *“(...) si integra il precedente invio di dati con alcune riflessioni (...) utili a valutare il fenomeno nella sua gravità e portare ad azioni preventive sul gioco patologico:*

1. *la letteratura e l'evidenza clinica mostrano analogie tra gioco patologico e dipendenze da sostanze, tanto che è considerato una dipendenza comportamentale e l'attività clinica di cura è demandata ai Servizi per le Dipendenze. Limitare la possibilità di accesso in termini di orari e luoghi in cui si può giocare equivale a ridurre la possibilità di reiterare il comportamento patologico;*
2. *in un'ottica di corretto inquadramento del fenomeno la collocazione New slot (comprendente delle precedenti slot machine e/o videopoker) e la possibilità di acquistare lotterie istantanee o gratta e vinci all'interno di esercizi commerciali quali bar, supermercati, ma anche lavanderie ecc., fa apparire questi giochi in un'ottica di normalità, estremamente insidiosa perché l'accesso è anonimo e privo di controllo. Ciò fa pensare all'utilità di una regolazione e limitazione dei luoghi in cui giocare. Peraltro anche indicazioni e normativa della Regione Emilia Romagna vanno in questo senso;*
3. *come già effettuato in altre città della regione la delocalizzazione delle sale gioco al di fuori delle aree urbane maggiormente frequentate dai possibili «fruitori ad rischio» quali giovani, pensionati ecc. non può che essere utile”.*

Le riflessioni riportate sono poi state confermate e ribadite nel parere inviato dal medesimo Dipartimento con nota del 16.03.2017 (prot. 17622).

Rilevato in sintesi dalle predette comunicazioni che:

le ludopatie costituiscono un fenomeno in crescita e che vi è correlazione tra gioco patologico e dipendenza da sostanze;

tra i fattori in grado di amplificare il rischio si deve annoverare anche lo “stimolo” del gioco e le sue caratteristiche e, in particolare, la facile disponibilità ed accessibilità e l'alta frequenza d'uso;

il gioco d'azzardo sta assumendo anche a Parma dimensioni consistenti, implicando un rischio che, in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale ormai riconosciuta come un disturbo compulsivo complesso e cioè una forma comportamentale patologica che può comportare gravi disagi a livello personale, sociale ed economico;

la delocalizzazione delle sale gioco al di fuori delle aree urbane maggiormente frequentate dai possibili soggetti sensibili può rappresentare un'azione utile.

Evidenziato che:

al fine di fronteggiare le problematiche ingenerate dal gioco d'azzardo patologico, con il D.L. 158/2012 recante “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello della salute*” (c.d. Decreto Balduzzi), convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della L 189/2012, sono state previste una serie di misure con l'intento di prevenire e contrastare il GAP;

in particolare, per quanto specificatamente concerne il presente atto, con l'art. 7, comma 10, è stato introdotto il tema di una “*progressiva ricollocazione della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art 110, comma 6, lettera a)*” del TULPS, mediante la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di una pianificazione elaborata sulla “*base di criteri, anche relativi alle*

distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi”;

Evidenziato altresì che anche la Regione Emilia Romagna è intervenuta in materia con la Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5, e ss.mm.ii., dettando *“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;*

Specificato che la Legge Regionale citata prevede, all’art. 6, comma 2, che al fine di perseguire il fine di cui all’art. 1 della Legge medesima, *“i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’art. 7, comma 10, del suddetto D.L. 158/2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco”;*

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), n. 579/2016 del 14.01.2016, con la quale si riconosce che, l’assenza di uno specifico piano di ricollocazione di cui al suddetto art. 7, comma 10, D.L. 158/2012, *“non impedisce l’esercizio dei concorrenti poteri, rivolti alle medesime finalità, delle Regioni e degli Enti Locali”* e l’art. 6 della L.R. 5/2013, nel richiedere che *“le previsioni urbanistico territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco siano adottate nel rispetto delle pianificazioni statali, non attribuisce a queste ultime il valore di presupposto necessario, ma richiede soltanto che le previsioni dettate nell’esercizio del potere delle pianificazione comunale non si pongano in contrasto con le previsioni stabilite a livello nazionale”;*

Evidenziato che, ai sensi della L.R. 5/2013 e ss.mm.ii. e come meglio esplicitato nella nota della Regione Emilia Romagna – Servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria, pg. n. 422372 del 16.06.2015,

per sale da gioco si intende *“un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente”* (art. 1, comma 2);

alle sale da gioco sono equiparate le sale scommesse e cioè *“locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dei confini nazionali, finalizzati al gioco d’azzardo ed alle scommesse”* (art. 6, comma 3 ter).

Considerato altresì importante specificare che, come da nota della Regione Emilia Romagna - Servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria, pg. n. 131437 del 26.02.2016, *“la definizione regionale di sale da gioco comprende sia le unità immobiliari interamente destinate al gioco, sale gioco in senso stretto sia i locali pubblici o aperti al pubblico in cui siano presenti e comunque accessibili apparecchi per il gioco, compresi i locali per esercizi pubblici, di cui all’art. 86 commi 1 e 2, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e gli esercizi commerciali, di cui alla lettera c) dello stesso art. 86 (quali le tabaccherie(.)), all’interno dei quali viene svolta attività diversa da quella del gioco”.*

Visto l’Ordine del Giorno per *“incentivare attività di contrasto alle ludopatie”*, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 71 del 16.09.2014, con il quale l’Amministrazione Comunale

si impegna, fra l'altro, ad adottare ogni provvedimento ritenuto idoneo al contrasto dello sviluppo delle ludopatie;

Considerato che la strumentazione urbanistica attuativa e regolamentare, quali il POC ed il RUE, può essere modificata al fine di organizzare la disciplina di gestione del territorio dettata dall'amministrazione in specifici ambiti tematici, coerentemente al quadro legislativo nazionale e regionale di riferimento, garantendo nel contempo il rispetto delle disposizioni di PSC;

Ritenuto che l'Amministrazione Comunale intende intervenire, per il contrasto alle ludopatie, adottando misure che incidono direttamente sulla localizzazione delle forme di gioco qui intese poiché, come visto, la disponibilità e la facile accessibilità alle stesse costituiscono elemento capace di amplificare il rischio di ludopatie;

Valutato che, nell'ambito delle politiche urbanistiche e territoriali, è quindi possibile tradurre l'obiettivo suddetto di contrasto alle ludopatie, in una manovra che intende normare l'insediamento di sale da gioco e sale scommesse, come definite dalla L.R. 5/2013 e ss.mm.ii., in modo da soddisfare le distanze minime dai luoghi sensibili ex art. 6, comma 2 bis, della medesima Legge, ma anche da tutelare gli ambiti più vulnerabili perché contraddistinti da una più elevata densità abitativa o da una più intensa frequentazione dei luoghi, secondo quanto meglio specificato nella Relazione Illustrativa (Allegato "A" al presente atto);

Esplicitato che la presente variante alle Norme Tecniche d'Attuazione del RUE e del POC consente:

1. di introdurre nelle norme di RUE un esplicito richiamo alla L.R. n. 5/2013 e ss.mm.ii. (art. 1, comma 2, ed art. 6, comma 3 ter), per delineare il concetto di sale da gioco e sale scommesse all'interno di una definizione chiara e univoca;
2. di individuare, sempre con riferimento alle norme di RUE, la funzione d'uso più coerente con la definizione introdotta dalla Legge Regionale citata, chiarendo altresì le categorie d'uso da cui sale da gioco e sale scommesse si devono ritenere escluse;
3. la ricognizione, all'interno del territorio comunale, dei sub-ambiti di POC in cui gli effetti dell'insediamento di nuove sale da gioco e sale scommesse sul rischio di diffusione del gioco d'azzardo patologico, risultino minimizzati; le modalità attuative dei sub-ambiti, che necessitano dell'approvazione di uno specifico Piano Urbanistico Attuativo (ex art. 31 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.), consente inoltre di monitorare nel dettaglio l'insediamento di tali attività;
4. di intervenire sulla disciplina generale delle destinazioni d'uso dettate dal RUE in modo da attivare un contributo fattivo al contrasto alla diffusione delle ludopatie, tutelando dall'insediamento di sale da gioco e sale scommesse, tutte le zone urbanistiche che risultano più vulnerabili al problema, per elevato livello di insediamento di funzioni residenziali, attività terziarie, commerciali e produttive e anche perché già diffusamente interessate dalla presenza delle attività di che trattasi;

Preso atto che, stante la consistenza delle modifiche introdotte, il Dirigente competente attesta che la presente procedura di variante:

si avvale delle facoltà concesse dall'art. 5, comma 5, della Legge Regionale n. 20/2000 e ss.mm., laddove si stabilisce che sono escluse dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale di cui al medesimo articolo, le varianti che si limitino ad introdurre modifiche non sostanziali alla pianificazione vigente;

non incide sul regime di vincoli e pertanto, con riferimento a quanto stabilito all'art. 19 della legge regionale 20/2000 ss.mm., non produce effetti riferibili alla "tavola dei vincoli" e alla "scheda dei vincoli".

Valutate positivamente le finalità della presente variante esplicitate nella Relazione Illustrativa a cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A);

Preso atto che la variante si compone dei seguenti elaborati:

Allegato A: Relazione Illustrativa;

Allegato B: POC, estratto Norme Tecniche d'Attuazione (art. 11: testo vigente/testo coordinato/testo modificato);

Allegato C: RUE, estratto Norme Tecniche d'Attuazione (artt. 2.1.4, 2.3.9, 2.3.11, 2.3.17, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.25, 3.2.32, 3.2.42, 3.2.43, 3.2.44, 3.2.47, 3.2.49: testo vigente/testo coordinato/testo modificato).

Ritenuto:

di condividere le motivazioni ed i contenuti della presente deliberazione;

che sussistano i presupposti necessari per attivare una apposita variante al Piano Operativo Comunale e al Regolamento Urbanistico Edilizio, allo scopo di effettuare le modifiche conseguenti.

Dato atto che il Dirigente competente attesta che:

la presente variante non si pone in contrasto con quanto previsto dalla Variante Generale al Piano Strutturale Comunale adottata con atto C.C. 13/2017, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1.21 delle Norme di attuazione – Politiche Urbanistiche (elab. NR1A);

ai sensi di quanto previsto all'art. 12 della Legge Regionale n. 20/2000 e ss.mm., a decorrere dalla data di adozione della presente variante sono sospese le determinazioni relative all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di POC e di RUE adottati o tali da comprometterne e renderne più gravosa l'attuazione.

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 30 luglio 2013, n. 15, e ss.mm.ii;
- la L.R. 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii.;
- il T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 e ss.mm.ii.)
- il D.L. 158/2012 convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della L. 189/2012;
- lo Statuto del Comune di Parma.

Visto l'art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii., che disciplina il procedimento di variante al Piano Operativo Comunale (POC);

Visto l'art. 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii., che disciplina il procedimento di variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dall'arch. Emanuela Montanini, Responsabile della S.O. Pianificazione Generale, Responsabile del Procedimento;

Dato atto che la presente variante è stata esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare Urbanistica ed Edilizia;

Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP/2017 n. 3 prot. n. 5942 del 12.01.2017 che conferma, all'ing. Dante Bertolini, l'incarico di dirigente titolare (ad interim) della struttura di livello dirigenziale denominata "Servizio Urbanistica" già confermato con decreto DSFP/2016/34 prot. n. 68485 del 1.4.2016 e già assegnato con decreto DSFP/2016/2 - prot. N. 4807 del 12.01.2016;

Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Acquisito l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del Responsabile del Servizio competente reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, allo scopo di rendere quanto prima operative le disposizioni tese al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;

DELIBERA

1. **di dare atto** di quanto espresso in premessa richiamandolo con valore integrante e sostanziale;
2. **di adottare** ai sensi degli artt. 34 e 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., la presente variante al Piano Operativo Comunale (POC) ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) in materia di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;
3. **di dare atto** che la suddetta variante si compone dei seguenti elaborati tecnici:

Allegato A: Relazione Illustrativa;

Allegato B: POC, estratto Norme Tecniche d'Attuazione (art. 11: testo vigente/testo coordinato/testo modificato);

Allegato C: RUE, estratto Norme Tecniche d'Attuazione (artt. 2.1.4, 2.3.9, 2.3.11, 2.3.17, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.25, 3.2.32, 3.2.42, 3.2.43, 3.2.44, 3.2.47, 3.2.49: testo vigente/testo coordinato/testo modificato).

4. **di dare atto inoltre che,**

stante la consistenza delle modifiche introdotte, la presente procedura di variante si avvale delle facoltà concesse dall'art. 5, comma 5, della Legge Regionale n. 20/2000 e ss.mm., laddove si stabilisce che sono escluse dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale di cui al medesimo articolo, le varianti che si limitino ad introdurre modifiche non sostanziali alla pianificazione vigente;

la presente procedura di variante non incide sul regime di vincoli e pertanto, con riferimento a quanto stabilito all'art. 19 della legge regionale 20/2000 ss.mm. non produce effetti riferibili alla "tavola dei vincoli" e alla "scheda dei vincoli";

la presente variante non si pone in contrasto con quanto previsto dalla Variante Generale al Piano Strutturale Comunale adottata con atto C.C. 13/2017, in base a quanto stabilito dall'art. 1.21 delle Norme di attuazione – Politiche Urbanistiche (elab. NR1A);

ai sensi di quanto previsto all'art. 12 della Legge Regionale n. 20/2000 e ss.mm., a decorrere dalla data di adozione della presente variante sono sospese le determinazioni relative all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di POC e di RUE adottati o tali da comprometterne e renderne più gravosa l'attuazione;

5. **di dare atto altresì che:**

la presente deliberazione è stata istruita dall'arch. Emanuela Montanini, Responsabile della S.O. Pianificazione Generale, Responsabile del Procedimento, la quale provvederà all'istruttoria o, eventualmente, all'adozione degli atti di gestione successivi;

il Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica Ing. Dante Bertolini provvederà ad adottare gli atti di gestione attuativi conseguenti alla presente deliberazione, ivi compreso l'eventuale adozione del provvedimento finale;

il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attesta sotto la propria responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

la presente variante è stata esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare Urbanistica ed Edilizia;

6. **di prendere atto che** la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, allo scopo di rendere quanto prima operative le disposizioni tese al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2017-PD-1006 del 21/03/2017

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2017-PD-1006 del 21/03/2017 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Adozione di variante normativa al POC ed al RUE per l'attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33 e Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii.). I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l'atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

DELIBERAZIONE N. CC-2017-44 DEL 11/04/2017

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VAGNOZZI